

ACCORDO INTEGRATIVO EVERLI

Il giorno 9 aprile 2025 in Milano si sono incontrati:

- l'azienda **Everli S.p.A.** con sede in Milano Via Ludovico D'Aragona 11, rappresentata da Jonathan Eigil Hannestad, con l'assistenza dell'Avv. Simone Carrà, assistita da Assogrocery ("**Everli**" o la "**Società**")

e

- **NIDIL-CGIL** nella persona di Roberta Turi
- **FELSA-CISL** nella persona di Matteo Parmigiani
- **UILTEMP** nella persona di Gianvincenzo Benito Petrassi e Massimiliano Turano

La delegazione sindacale Shopper

Franc Topalli, Samuele Zoffoli, Tilde Giagnoni, Denise Franchi e Stefania Brugnaro, Daniele Maria Majocchi, Gianluca Piazza, Adriana Olimpia Gaggiani e Gabriele Cesare Papagna

(le "**OO.SS.**")

(Everli e le OO.SS. di seguito denominate le "**Parti**")

Premesso che:

- (i) l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dell'attività di collaborazione alle imprese che svolgono, attraverso l'ausilio di piattaforme digitali, attività di acquisto e rivendita di un carrello contenente i prodotti di largo consumo ordinati online dal cliente del 19.2.2024 (l' "**Accordo Nazionale**"), prevede, all'art. 7, un secondo livello di contrattazione che può essere svolto con l'intervento delle organizzazioni sindacali stipulanti;
- (ii) le Parti condividono la necessità di disciplinare, a livello aziendale, quanto definito nel succitato Accordo Nazionale, al fine di declinare all'interno del contesto aziendale di Everli alcune delle previsioni disposte in generale per il settore dall'Accordo Nazionale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue.

PARTE I – DIRITTI SINDACALI

1. Dirigenti sindacali

- 1.1) NIDIL CGIL, FELSA CISL e UILTEMP comunicheranno ad Everli i nominativi dei Rappresentanti Sindacali Shopper Aziendali, così come previsto all'art. 9 dell'Accordo Nazionale.
- 1.2) I Rappresentanti Sindacali Shopper Aziendali resteranno in carica per l'intera durata del presente accordo, salvo cessazione anticipata per volontà espressa da parte del Rappresentante Sindacale Shopper Aziendale e/o della OO.SS. di riferimento. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo potranno sostituire i rappresentanti.
- 1.3) Le Parti, dopo essersi confrontate rispetto al computo della base Shopper, così come previsto nell'art. 9.3 dell'Accordo Nazionale, hanno individuato che il numero dei Rappresentanti Sindacali Shopper Aziendali è pari, per il triennio 2024-2026, a 15 unità.
- 1.4) Annualmente verrà individuato il contributo economico che Everli dovrà riconoscere ai Rappresentanti Sindacali Shopper Aziendali per svolgere la loro attività, così come previsto

- 1.4) Annualmente verrà individuato il contributo economico che Everli dovrà riconoscere ai Rappresentanti Sindacali Shopper Aziendali per svolgere la loro attività, così come previsto all'art. 9.7 dell'Accordo Nazionale. Tale contributo verrà ripartito equamente tra le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Nazionale.
- 1.5) Nel computo della media mensile prevista all'art. 9.3 dell'Accordo Nazionale, rientrano tutti i collaboratori che hanno prestato la propria attività compresi coloro che nel corso dell'anno sono/risultano disattivati e/o che sono cessati per naturale scadenza del contratto individuale.
- 1.6) I Rappresentanti Sindacali Shopper Aziendali potranno richiedere all'email **comunicazionisindacali@everli.com** di utilizzare il contributo economico.
- 1.7) In aggiunta al contributo economico di cui al punto 1.4) che precede, viene istituito un budget triennale per sostenere i Rappresentanti Sindacali Shopper Aziendali concorrendo nelle spese da questi sostenute al fine di partecipare alle riunioni che vengono convocate in presenza, restando inteso che Everli si impegna comunque a garantire un collegamento da remoto anche nel caso di riunioni in presenza. Resta inteso che il concorso spese è applicato solo in caso di partecipazione in presenza che implica uno spostamento da altra città. Tale budget, per il triennio 2024-2026 è pari a Euro1.500/annui per ciascuna OO.SS. Laddove il monte annuo non fosse utilizzato interamente nel corso dell'anno di riferimento, potrà essere utilizzato nel corso del triennio e verrà erogato dalla Società previa verifica di apposito giustificativo di spesa e fino al raggiungimento del predetto monte spesa annuo.

2. Diritto di divulgazione delle informazioni di carattere sindacale

- 2.1) All'interno della *Shopper App* verrà inserito un link facilmente accessibile a tutta la base shopper dal titolo "*Bacheca sindacale*". Attraverso il link si accederà ad una pagina web che verrà gestita dalle Rappresentanze Sindacali Shopper Aziendali o dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo per divulgare qualsiasi informazione di carattere sindacale come previsto dall'art. 10 dell'Accordo Nazionale.
- 2.2) L'inserimento della sezione "*Bacheca sindacale*" sulla *Shopper App* sarà effettuato entro il 1.06.2025; Everli si impegna comunque a dare adeguata diffusione alle informative sindacali con analoghi strumenti di comunicazione laddove richiesto dalle OO.SS. con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

3. Diritto di assemblea

- 3.1) Le OO.SS. e/o i Rappresentanti Sindacali Shopper Aziendali si impegnano a comunicare ad Everli con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi la data di convocazione dell'assemblea sindacale.
- 3.2) Le OO.SS. comunicheranno ad Everli all'email **comunicazionisindacali@everli.com**, entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea, l'elenco degli Shopper che abbiano partecipato alla stessa.
- 3.3) Il contributo previsto verrà erogato entro i 15 giorni dalla data di richiesta.
- 3.4) L'erogazione del contributo entra a regime a partire dal 15.1.2025

4. Diritto di associazione sindacale

- 4.1) Everli si impegna, dal 2 agosto 2025, ad allegare al contratto stipulato con ogni collaboratore, l'accordo nazionale, il presente accordo integrativo e le deleghe sindacali delle organizzazioni firmatarie del presente accordo.
- 4.2) All'interno della *Bacheca Sindacale* di cui al punto 2) che precede, le OO.SS. firmatarie del presente Accordo renderanno in ogni caso disponibile per tutti gli shopper la delega per

- l'eventuale iscrizione al sindacato. Parimenti le OO.SS. comunicheranno tempestivamente la cessazione del mandato sindacale.
- 4.3) Su base mensile le OO.SS. comunicheranno a Everli il nominativo degli shopper iscritti al sindacato, corredando tale comunicazione con la delega sottoscritta dallo shopper e il codice shopper.
 - 4.4) Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al punto 4.3), Everli provvederà alla trattenuta di Euro 0,06 per ciascun incarico eseguito dallo shopper, che verserà mensilmente al sindacato di riferimento.
 - 4.5) Le trattenute verranno calcolate a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di invio delle delega.
 - 4.6) Everli, nelle more dell'entrata in vigore di un meccanismo di trattenuta automatica su ogni singolo incarico, si impegna in ogni caso ad effettuare le trattenute anche in modalità non automatica prevenendo un addebito a posteriori direttamente in Shopper App su base mensile basato sul numero di incarichi effettuati nel mese precedente dagli Shopper.

PARTE II – DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI DEGLI SHOPPER DI EVERLI

Premessa - Regolamentazione della prenotazione degli slot orari e dell'assegnazione degli ordini attraverso la bacheca

Le Parti firmatarie del presente accordo hanno inteso creare un sistema di regolamentazione che favorisca la valorizzazione dell'affidabilità, dell'esperienza maturata, della professionalità e della qualità del servizio offerto dagli shopper. Tale sistema mira a incentivare comportamenti virtuosi e a riconoscere il contributo di quegli shopper che, attraverso il proprio operato, dimostrano una disponibilità ad un livello di collaborazione più intenso e garantiscono livelli elevati di servizio e affidabilità.

A tal fine, il meccanismo prevede la possibilità, per alcuni shopper individuati sulla base di criteri trasparenti e oggettivi, di accedere in via prioritaria alla prenotazione degli slot orari e di visualizzare le proposte di incarico disponibili sulla piattaforma, con finalità puramente premiali e senza che da ciò consegua l'esclusione dalla piattaforma e/o la riduzione delle occasioni di collaborazione.

Contestualmente, le Parti hanno inteso assicurare che il sistema non determini discriminazioni nei confronti del resto degli shopper, i quali, pur non beneficiando dell'accesso prioritario premiale, mantengono piena facoltà di accedere agli slot orari e di visualizzare le proposte di incarico.

In questo modo, il sistema bilancia l'esigenza di incentivare comportamenti virtuosi con il rispetto del principio di equità e pari opportunità per tutti gli shopper coinvolti.

5. Sistema incentivante

- 5.1) In relazione al meccanismo di prenotazione degli slot di disponibilità, gli *shopper* sono suddivisi, in virtù di un meccanismo incentivante, in due gruppi: Gruppo A e Gruppo B.
- 5.2) Apparterranno al Gruppo A gli *shopper* che:
 - (i) non rientrino tra gli *Shopper Junior* ai sensi dell'art. 34 dell'Accordo Nazionale;
 - (ii) abbiano, negli ultimi 28 giorni, rispettato nelle 48 ore precedenti almeno il 90% degli *slot* di disponibilità prenotati;
 - (iii) abbiano, negli ultimi 28 giorni, registrato un tasso di incarichi accettati e disdettati (c.d. *rollback*) non superiore all'1% degli incarichi già accettati, oppure, nel caso lo *shopper* abbia effettuato meno di 100 incarichi negli ultimi 28 giorni, non abbiano disdettato più di un incarico già accettato

- (iv) abbiano, negli ultimi 28 giorni, una saturazione maggiore o uguale al 75% o, nel caso di saturazione inferiore al 75%, abbiano, sempre negli ultimi 28 giorni, accettato almeno il 75% delle proposte di incarico veicolate.

Una proposta di incarico sarà considerata “rifiutata” secondo gli stessi criteri descritti all’articolo 10.3 del presente accordo, ovvero nel caso in cui lo Shopper non l’abbia presa in carico e la proposta rispetti i seguenti requisiti:

- ci siano almeno 60 minuti di sovrapposizione tra lo *slot* di disponibilità e lo *slot* di consegna della proposta di incarico rifiutata;
- la proposta sia stata resa disponibile allo *shopper* per almeno 10 minuti senza essere stata accettata oppure sia stata accettata ma poi lo *shopper* ne abbia richiesto la disdetta;
- la proposta non rientri in una delle eccezioni previste dall’art. 33.3 dell’Accordo Nazionale.

- (v) abbiano, negli ultimi 28 giorni, registrato un tasso di incarichi consegnati “in orario” (c.d. “Tasso di Puntualità”) maggiore o uguale all’85%. Ai fini del calcolo del tasso di puntualità verranno considerati come incarichi consegnati in ritardo solo quegli incarichi che:

- a. abbiano un ritardo maggiore o uguale ai 15 minuti rispetto alla fine della fascia oraria di consegna scelta dal cliente
- b. siano stati presi in carico dallo Shopper almeno 120 minuti prima l’inizio della fascia oraria di consegna.

Gli incarichi che non abbiano i due requisiti sopra riportati saranno esclusi dal calcolo del tasso di puntualità.

Le parti concordano che, in casi di eventi eccezionali e impattanti tutti gli Shopper della stessa area di lavoro (a titolo esemplificativo calamità naturali o problematiche tecniche che impediscano il materiale utilizzo della Shopper App per un intervallo di tempo prolungato) le stesse si impegnano ad incontrarsi tempestivamente per valutare idonee azioni riparative al fine di non penalizzare alcuno Shopper impattato.

- 5.3) Ai fini del punto 5.2) (ii) (iii) che precede, non saranno computati nel periodo dei 28 giorni i periodi di sospensione di cui agli artt. 22, 25, 26 e 28 dell’Accordo Nazionale.
- 5.4) Apparterranno al Gruppo B gli *shopper* che non abbiano i requisiti previsti al punto 5.2) che precede.
- 5.5) La previsione di cui all’art. 5.2 (iv) e (v) del presente Accordo entreranno in vigore entro il 1.10.2025. L’azienda si impegna a comunicare alle OO.SS. e tutta la base Shopper l’entrata in vigore dei suddetti criteri con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 5.6) Le Parti si incontreranno trimestralmente, o su specifica richiesta di una delle parti, per verificare il funzionamento e le conseguenze dei criteri sopra individuati.
- 5.7) In virtù delle verifiche di cui al precedente punto 5.5 le Parti potranno concordare l’introduzione di eventuali ulteriori criteri ai fini della definizione dei 2 gruppi e/o la modifica di quelli individuati al precedente punto 5.2) (i), (ii), (iii) (iv) e (v).

6. Prenotazione degli *slot* di disponibilità.

- 6.1) Le modalità e le tempistiche di prenotazione degli *slot* sono garantite in modo equo, non discriminatorio ed omogeneo a tutti gli *shopper* nell’area territoriale di disponibilità indicata, nei termini condivisi tra le Parti all’interno del presente Accordo. Fermo restando quanto precede, si prevede il seguente ordine di accesso al sistema di prenotazione degli *slot*:

- (i) gli *shopper* appartenenti al Gruppo A potranno accedere al sistema di prenotazione degli *slot* relativi alle due settimane successive in una finestra temporale ad essi dedicata in via esclusiva a partire dalle ore 22.00 del sabato per le successive 24 ore e unitamente agli *shopper* del Gruppo B a partire dalle ore 22.00 della domenica per le successive 24 ore; potranno essere prenotati un massimo di n. 48 slot per settimana;
- (ii) a partire dalle ore 22.00 della domenica potranno accedere al sistema di prenotazione degli *slot* relativi alle due settimane successive anche gli *shopper* appartenenti al Gruppo B; potranno essere prenotati un massimo di n. 48 slot per settimana;
- (iii) a partire dalle ore 22.00 del lunedì, gli eventuali *slot* rimanenti potranno essere prenotati dagli *shopper* di entrambi i Gruppi senza alcuna limitazione.
- 6.2) Gli Shopper che rispettino le seguenti condizioni potranno, su base volontaria, prenotare fino ad un massimo di 55 slots orari per settimana:
1. appartengano al Gruppo A secondo i criteri di cui all'articolo 5.2 del presente accordo
 2. abbiano effettuato, dalla data del primo incarico, almeno 5.000 incarichi
 3. abbiano, negli ultimi 28 giorni, accettato almeno il 90% delle proposte di incarico laddove una proposta di incarico è considerata "rifiutata" secondo i criteri descritti all'articolo 10.3 del presente accordo
- Tale previsione entrerà in vigore entro il 15.09.2025.

7. Bacheca Ordini

- 7.1) Gli ordini dei clienti verranno convertiti in proposte di incarico che saranno rese visibili agli *shopper* sulla c.d. "Bacheca" della *Shopper App*.
- 7.2) Le modalità e le tempistiche di accesso alle proposte di incarico caricate in *Bacheca* sono garantite in modo equo, non discriminatorio ed omogeneo a tutti gli *shopper* nell'area territoriale di disponibilità indicata, nei termini condivisi tra le Parti all'interno del presente Accordo. Fermo restando quanto precede, si prevede il seguente ordine di accesso alle proposte di incarico caricate in *Bacheca*:
- *Shopper* del Gruppo A che abbiano prenotato lo *slot* di disponibilità di riferimento, che abbiano registrato nei 14 giorni antecedenti la data dell'incarico una saturazione inferiore al 75%;
 - *Shopper* del Gruppo A che abbiano prenotato lo *slot* di disponibilità di riferimento, che abbiano registrato nei 14 giorni antecedenti la data dell'incarico una saturazione maggiore o uguale al 75%;
 - *Shopper* del Gruppo B che abbiano prenotato lo *slot* di disponibilità di riferimento, che abbiano registrato nei 14 giorni antecedenti la data dell'incarico una saturazione inferiore al 75%;
 - *Shopper* del Gruppo B che abbiano prenotato lo *slot* di disponibilità di riferimento, che abbiano registrato nei 14 giorni antecedenti la data dell'incarico una saturazione maggiore o uguale al 75%.
- 7.3) Ciascun gruppo avrà la possibilità di visualizzare in via esclusiva le proposte di incarico per circa 7 minuti.
- 7.4) Everli renderà visibile sulla *Shopper App* la percentuale di saturazione degli ultimi 14 giorni
- 7.5) Le proposte di incarico "Entro due ore" e le proposte di incarico generate per uno slot di consegna che inizia nelle tre ore successive all'ordine effettuato da parte del cliente potrebbero, in ragione del ristretto arco temporale a disposizione, non essere veicolate tramite

la Bacheca o, pur essendo veicolate tramite la Bacheca, potrebbero non seguire i criteri sopra riportati.

- 7.6) Le Parti si incontreranno trimestralmente, o su richiesta di una delle parti, per verificare il funzionamento della Bacheca.
- 7.7) In relazione ai criteri previsti agli art. 7.2 e 7.6 del presente Accordo le Parti potranno concordare l'introduzione di eventuali ulteriori criteri ai fini della definizione delle modalità e tempistiche di accesso alle proposte di incarico mostrate in Bacheca e/o la modifica di quelli individuati dal presente Accordo al fine di perseguire l'obiettivo di una equa distribuzione di tutte le tipologie di proposte di incarico (ivi comprese le proposte di incarico "Entro due ore" e/o generate per uno slot di consegna che inizia nelle tre ore successive all'ordine effettuato da parte del cliente).

8. Numero massimo di incarichi accettabili dalla Bacheca Ordini

- 8.1) Al fine di perseguire l'obiettivo di una quanta più equa distribuzione degli incarichi ciascuno Shopper potrà accettare, dalla suddetta Bacheca Ordini, un massimo di n.1 incarico per ciascuno slot orario di disponibilità. In aggiunta a tale limite ciascuno Shopper potrà accettare, dalla Bacheca e per ciascuna giornata lavorativa, un numero massimo di incarichi pari al numero di ore disponibilità inserite nella giornata moltiplicate per un coefficiente pari a 1,25. Le parti concordano sulla necessità di prevedere un coefficiente calcolato su un intervallo di ore all'interno della stessa giornata. I dettagli di tali intervalli e l'ammontare dei relativi coefficienti saranno oggetto di confronto nel successivo trimestre e l'azienda si impegna a implementare la soluzione in tal senso individuata entro il 31.12.2025.
- 8.2) Ai fini della presente previsione:
- (i) Gli incarichi c.d. Multipli sono considerati come due incarichi separati ai fini del calcolo del limite giornaliero
 - (ii) Non sono considerati nel limite giornaliero gli incarichi accettati al di fuori della Bacheca Ordini e/o al di fuori della disponibilità dello Shopper
 - (iii) Una volta raggiunto il limite giornaliero lo Shopper potrà visualizzare ed accettare altre proposte di incarico ma soltanto 30 minuti dopo che nessuno degli Shopper con disponibilità e che non abbia raggiunto il limite giornaliero le abbia accettate.

9. Divieto di discriminazione.

- 9.1) I periodi di sospensione di cui agli artt. 22, 25, 26 e 28 dell'Accordo Nazionale, nonché l'esercizio del diritto di sciopero, non potranno incidere negativamente sull'ordine di prenotazione degli *slot* e sul meccanismo della *Bacheca*.

10. Indennità di disponibilità.

- 10.1) L'indennità di disponibilità è regolata dall'art. 33 dell'Accordo Nazionale.
- 10.2) Lo *slot* orario all'interno del quale si registra una sovrapposizione di almeno 30 minuti tra lo *slot* di disponibilità fornita dallo shopper e lo *slot* di consegna dell'incarico eseguito, non potrà essere coperto dall'indennità di disponibilità in quanto lo slot di disponibilità è considerato saturato dall'incarico effettuato.
- 10.3) Una proposta di incarico si considera "rifiutata", ai fini dell'art. 33 dell'Accordo Nazionale, laddove:
- (i) ci siano almeno 60 minuti di sovrapposizione tra lo *slot* di disponibilità e lo *slot* di consegna della proposta di incarico rifiutata;

- (ii) la proposta sia stata resa disponibile allo *shopper* per almeno 10 minuti senza essere stata accettata oppure sia stata accettata ma poi lo *shopper* ne abbia richiesto la disdetta;
- (iii) la proposta non rientri in una delle eccezioni previste dall'art. 33.3 dell'Accordo Nazionale.

- 10.4) L'indennità di disponibilità sarà assegnata in *Shopper App*, su base mensile il 10 di ogni mese per il mese precedente.
- 10.5) L'azienda renderà visibili a ciascuno Shopper quali siano stati gli slot di disponibilità per i quali sia stata corrisposta l'indennità di disponibilità.

11. Transizione ecologica e Bonus ZTL.

- 11.1) Al fine di dar seguito all'impegno di cui all'art. 35.1 dell'Accordo Nazionale nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo di sostenibilità ambientale, Everli si potrà fare promotrice di convenzioni per il noleggio di auto elettriche da parte degli *Shopper*.
- 11.2) Everli potrà assegnare delle auto elettriche in comodato d'uso gratuito a quei collaboratori che si rendono disponibili a lavorare in aree a traffico limitato o in aree critiche da un punto di vista logistico o con un livello di domanda da parte del cliente particolarmente elevato.
- 11.3) Le Parti concordano che il Bonus ZTL, di cui agli art. 32.1 (iv) e 34.1 (v) dell'Accordo Nazionale, non sarà dovuto in favore dello *Shopper* che utilizzi un'auto elettrica concessa in comodato d'uso gratuito da Everli; resta fermo il Bonus ZTL in favore di quegli *Shopper* che, pur disponendo di auto elettrica come sopra, eseguono un incarico in aree totalmente pedonali.
- 11.4) Resta inteso che l'art. 33.3 (vi) dell'Accordo Nazionale non troverà applicazione nel caso di utilizzo di un'auto elettrica noleggiata per il tramite delle convenzioni di cui al punto 11.1) ovverosia anche concessa in comodato d'uso gratuito da Everli, salvo che la proposta di incarico presupponga il transito in aree totalmente pedonali.

12. Kit Shopper.

- 12.1) La Società potrà mettere a disposizione dello *Shopper* un *Kit* brandizzato.
- 12.2) Resta inteso che lo *Shopper* svolgerà l'attività con mezzi propri, e che l'utilizzo del *Kit Shopper* non è obbligatorio per gli *Shopper*.
- 12.3) In assenza del *Kit Shopper Brandizzato*, lo *Shopper* si impegna ad utilizzare comunque una o più borse termiche idonee a effettuare il trasporto di cibo a domicilio, in modo che il carrello arrivi all'Utente in condizioni ottimali e in sicurezza, e nel rispetto delle procedure di HACCP e sicurezza alimentare di volta in volta vigenti.

13. Bilanciamento tempi di vita / tempi di lavoro.

- 13.1) La sospensione dell'*account* volta a realizzare un bilanciamento tempi di vita / tempi di lavoro è regolata dall'art. 22 dell'Accordo Nazionale.
- 13.2) Le parti concordano che, come misura di maggior favore rispetto alle previsioni dell'art. 22 dell'Accordo Nazionale, a partire dal 15.1.2025 il numero di giorni per la sospensione del profilo sono incrementati fino ad un massimo di 34 giorni per anno.
- 13.3) Le parti concordano che, come misura di maggior favore rispetto alle previsioni dell'art. 22 dell'Accordo Nazionale, in casi eccezionali, e comunque per un numero massimo di 3 volte all'anno, è consentito allo *shopper* di richiedere la sospensione senza dare il preavviso di cui all'art. 22 dell'Accordo Nazionale.
- 13.4) Ai fini dell'ottenimento del Bonus 1000 incarichi le parti concordano che, come misura di maggior favore rispetto alle previsioni dell'arti. 23.2 dell'Accordo Nazionale, nel caso in cui

uno Shopper abbia usufruito della sospensione del profilo per un multiplo di 7 giorni, tali giornate di sospensione saranno valide per il successivo eventuale Bonus 1.000 incarichi. Resta valido il requisito relativo al numero di incarichi di cui all'art 23.1 dell'Accordo Nazionale.

- 13.5) il Bonus 1.000 incarichi verrà assegnato nella *Shopper App* entro il giorno 15 del mese successivo.

14. Visite mediche.

14.1) Gli shopper dovranno farsi personalmente carico dell'onere di prenotare e sottoporsi alla visita medica come previsto dall'artic. 27.1 dell'Accordo Nazionale, avvalendosi del servizio convenzionato aziendale che sarà di volta in volta indicato alla base *Shopper* per il cui tramite, presso le sedi convenzionate, potrà sottoporsi alla visita medica, soltanto una volta per ciascuno *Shopper* nel triennio 2024-2026, gratuitamente e con costi direttamente a carico della Società.

14.2) Lo *Shopper* avrà altresì l'onere di fornire ad Everli il certificato medico che attesti l'assenza di controindicazioni all'attività; laddove Everli non riceva tale certificato medico entro il termine del sesto mese dalla data di entrata in vigore della convenzione, la Società sarà autorizzata a sospendere l'account dello *Shopper* fino all'eventuale ricezione del certificato medico stesso.

14.3) La Società si impegna ad informare, tramite comunicazione e-mail, tutti gli Shopper circa la data di entrata in vigore della convenzione stessa.

14.4) Gli *Shopper* con un profilo attivo già prima del 1.7.2024 avranno la possibilità di sottoporsi alla visita medica anche laddove fosse scaduto il semestre successivo all'inizio della convenzione.

15. Formazione Shopper

15.1) Gli Shopper potranno avvalersi di percorsi formativi e-learning sull'utilizzo della piattaforma digitale prima dell'avvio della collaborazione.

15.2) Gli Shopper che abbiano attivato un nuovo account a partire dal 1.09.2024 dovranno partecipare ad una sessione formativa della durata minima di 60 minuti. La sessione potrà essere individuale o di gruppo e verrà svolta in video call.

15.3) La sessione formativa dovrà essere effettuata entro 30 giorni dal raggiungimento di n.10 incarichi. L'Azienda si impegna a proporre allo Shopper almeno tre differenti possibili date per lo svolgimento della sessione stessa.

15.4) L'account dello Shopper che non abbia partecipato a nessuna delle tre sessioni formative proposte entro il termine indicato al precedente punto potrà essere temporaneamente disattivato fino ad avvenuto svolgimento della stessa.

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

16. Durata del presente Accordo.

16.1) Il presente Accordo decorre dalla data della propria sottoscrizione e ha efficacia fino al 18.2.2027, data alla quale cesserà di aver vigore tra le Parti.


16.2) Resta inteso che l'eventuale applicazione, in tutto o in parte, del presente Accordo in data successiva alla data di scadenza non permetterà la cristallizzazione e l'ultravigenza dei

trattamenti e/o delle previsioni normative qui previste, che potranno pertanto venir meno da parte di entrambe le Parti senza obblighi di preavviso.

Letto, confermato, sottoscritto
Everli S.p.A.




NIDIL-CGIL



FELSA-CISL



UILTEMP-UIL



Giulio Cesare Benito Petroni

Rappresentanti Sindacali Shopper

